

**LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1973, N. 27<sup>1</sup>**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio  
del bilancio per l'anno 1974<sup>2</sup>**

**Art. 1**

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1974, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti il Trentino-Alto Adige, approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1974.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 11 settembre 1973, n. 39.